CAMERA DEI DEPUTATI N. 4360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APOLLONI

Istituzione del ruolo nazionale dei manutentori di estintori, impianti e mezzi antincendio

Presentata il 25 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il recente, tragico episodio che ha visto come protagonisti indesiderati gli undici pazienti dell'ospedale Galeazzi di Milano, bruciati vivi nel rogo della camera iperbarica dove erano ricoverati, convince sempre di più della necessità di garantire una maggiore sicurezza nell'ambito della prevenzione degli incendi.

Questo, purtroppo, non è che l'ultimo drammatico episodio in cui persone completamente innocenti perdono la vita a causa delle deficienze o delle carenze in materia di prevenzione incendi. Basti ricordare le innumerevoli ditte che sono state distrutte dagli incendi perché i mezzi di pronto intervento non erano stati regolarmente o correttamente verificati.

Proprio per evitare ciò, ancora nel lontano 1955, col decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile, n. 547, all'articolo 34, primo comma, lettera *c)*, si faceva riferimento alla necessità di verificare i mezzi portatili antincendio da parte di personale esperto.

Purtroppo, da allora non si è fatto più nulla in merito, se si esclude la parentesi della norma UNI 9994, che prevede il modo corretto di effettuare la manutenzione degli estintori, sia portatili che carrellati.

Purtroppo, questa è una norma tecnica e non legge dello Stato e quindi non si può pretendere di farla applicare, sebbene, correttamente, essa prevede un albo dove siano iscritte tutte le ditte che operano in tale settore.

La presente proposta di legge intende rendere più agevole l'organizzazione degli iscritti al ruolo nazionale dei manutentori di estintori, mezzi ed impianti antincendio attraverso l'iscrizione presso le relative camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, divenute oramai una vera

garanzia per la loro competenza nel vasto e complesso settore produttivo del commercio e dell'artigianato.

L'esperienza insegna quale sia l'importanza della presenza di un ruolo, o albo che dir si voglia, se si considera quest'ultimo come organo di riferimento, ordine e responsabilità, investito di un potere democratico volto ad un controllo serio ed altamente professionale della sicurezza e della prevenzione agli incendi. Tutto ciò, in un settore che pur meritando ogni tutela possibile, perché a sua volta esso tutela la vita di tutti noi, ancora oggi è privo di una concreta disposizione legislativa.

Ricordiamo, inoltre, che anche il decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede nelle aziende la figura dell'addetto ai servizi antincendio. Tuttavia, nemmeno questo decreto prevede tra le tante figure e relativi incarichi, il ruolo di chi effettivamente deve fare in modo che i mezzi antincendio siano pronti all'utilizzo in caso di necessità; si avverte quindi ulteriormente la necessità di creare il ruolo professionale di cui alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e tenuta del ruolo).

1. È istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo nazionale dei manutentori di estintori, impianti e mezzi antincendio di cui all'articolo 34, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che ne cura l'aggiornamento annuale.

3. Per ciascun iscritto devono essere indicati:

a) il nome dell'azienda con relativa partita IVA;

b) l'oggetto sociale dell'azienda;

c) la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) il nome e cognome del responsabile tecnico di cui all'articolo 3;

e) la data di nascita ed il comune di residenza del titolare;

f) il titolo di studio del titolare.

ART. 2.

(Iscrizione al ruolo).

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal responsabile della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendio.

2. Per coloro che presentano la domanda di iscrizione decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità di cui al comma 1 è valutata da una commissione creata all'interno

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un rappresentante delle varie categorie e tre tecnici già iscritti al ruolo, con potere di veto.

3. L'esame di idoneità comporta una prova teorica ed una prova pratica.

4. L'idoneità è comunicata alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che cura l'iscrizione al ruolo.

5. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una commissione regionale composta di tecnici già iscritti al ruolo ed ufficiali dei comandi provinciali dei vigili del fuoco per esaminare le nuove richieste di iscrizione che sono comunicate alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, la quale cura l'iscrizione al ruolo.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità della formazione della commissione regionale nonché lo statuto interno del ruolo.

ART. 3.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Hanno diritto ad essere iscritti al ruolo i seguenti soggetti:

a) tutti i possessori del diploma di laurea in ingegneria o lauree equipollenti, ovvero dei diplomi di perito o geometra che operino esclusivamente nei settori antincendio e antinfortunistica con rapporto di lavoro documentabile di almeno cinque anni consecutivi;

b) tutti i professionisti autorizzati da cinque anni consecutivi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

c) tutte le aziende operanti con attività predominante e continuativa nei settori antincendio ed antinfortunistica, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ovvero al registro delle ditte almeno dall'anno 1990.

2. All'interno delle aziende deve essere nominato almeno un responsabile tecnico quale garante del servizio di manutenzione e della qualità del lavoro eseguito; il responsabile provvede ad effettuare corsi periodici di aggiornamento al personale addetto al servizio di manutenzione. Il responsabile tecnico è competente a firmare nomine e deleghe nei confronti di terzi. Il responsabile è individuato fra persone aventi i necessari requisiti all'interno delle aziende. Il responsabile tecnico è individuato mediante un timbro di identificazione munito di numero progressivo d'iscrizione al ruolo. Il responsabile tecnico può tenere corsi di formazione professionale a personale sia interno che esterno all'azienda, limitatamente al settore specifico.

ART. 4.

(Iscritti al ruolo).

1. Possono essere iscritti al ruolo di cui all'articolo 1:

a) l'azienda;

b) il responsabile tecnico, individuato tra il titolare o il socio dell'azienda, avente la legale rappresentanza.

2. Gli eventuali tecnici operanti nell'azienda non possono essere iscritti al ruolo.

ART. 5.

(Obbligatorietà dell'assicurazione).

1. Le aziende iscritte al ruolo dovranno provvedere ad effettuare un'assicurazione obbligatoria per eventuali ricorsi contro terzi, con un massimale minimo di lire 10 miliardi.

ART. 6.

(Esclusione dall'iscrizione al ruolo).

1. Sono esclusi dall'iscrizione al ruolo tutti coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, abbiano

riportato condanne penali o denunce da parte di enti locali o albi professionali di appartenenza per reati connessi all'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 7.

(Competenze degli iscritti al ruolo).

1. I soggetti iscritti al ruolo sono abilitati a prestare le proprie conoscenze nell'ambito di corsi di formazione ed addestramento a personale interno o esterno all'azienda di appartenenza, limitatamente al proprio settore di competenza.

2. I soggetti iscritti al ruolo sono abilitati a prestare le proprie conoscenze nell'ambito delle informative sulla prevenzione incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. In caso di carenza di personale da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco i soggetti iscritti al ruolo possono, con specifica convenzione, provvedere ai sopralluoghi di verifica di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

ART. 8.

(Tesseramento annuale).

1. All'azienda o al professionista iscritto al ruolo è rilasciata specifica tessera.

2. A decorrere dall'anno 1998 gli iscritti al ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 500 mila entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'iscrizione.

3. Entro trenta giorni dalla data del versamento della somma di cui al comma 2, l'attestazione relativa al pagamento deve essere inviata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che procede alla ripartizione della somma nella misura di lire 150 mila a favore della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di lire 350 mila a favore della regione di appartenenza dell'iscritto per i diritti di segreteria della commissione regionale di cui all'articolo 2, comma 5.

4. La misura della tassa annuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto col Ministro del tesoro, sentito il parere delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recanti la presente legge.

5. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 9.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'iscritto nel ruolo nazionale dei manutentori di estintori, impianti e mezzi antincendio che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale. Esso deve essere motivato ed inflitto per lievi violazioni. Viene altresì notificato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazione di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le ditte denunciate possono continuare l'attività finché il tribunale competente per materia e territorio non decida contrariamente. La commissione regionale di cui all'articolo 2, comma 5, può costituirsi parte civile.

ART. 10.

(Verifiche dell'operato degli iscritti al ruolo).

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettuano controlli e verifiche sull'operato degli iscritti al ruolo di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.